

Norme concernenti l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili

Fissate a Londra il 6 novembre 1936

Approvate dal Consiglio federale il 14 maggio 1937

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 22 maggio 1937

Entrate in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1937

(Stato 1° luglio 1972)

Nell'intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell'Australia, del Canada, dell'India, dell'Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un «Protocollo» col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:

- «1. Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.
2. In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l'equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un'altra nave in grado di prenderli a bordo.»

In data del 14 maggio 1937, il Consiglio federale ha deciso di accedere senza riserve nè limite di durata alle norme che precedono.

Campo d'applicazione delle norme il 1° aprile 1981

Stati partecipanti	Adesione Conferma (C)		Entrata in vigore	
Afganistan	25 maggio	1937	25 maggio	1937
Albania	3 marzo	1937	3 marzo	1937
Arabia Saudita	11 giugno	1937	11 giugno	1937
Australia*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Austria	1° aprile	1937	1° aprile	1937
Belgio	23 dicembre	1936	23 dicembre	1936
Brasile	31 dicembre	1937	31 dicembre	1937
Bulgaria	1° marzo	1937	1° marzo	1937
Canada*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Cecoslovacchia	14 settembre	1937	14 settembre	1937
Città del Vaticano	16 marzo	1937	16 marzo	1937
Costarica	7 luglio	1937	7 luglio	1937
Danimarca	21 aprile	1937	21 aprile	1937
Egitto	23 giugno	1937	23 giugno	1937
Finlandia	18 febbraio	1937	18 febbraio	1937
Francia	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Germania	23 novembre	1936	23 novembre	1936
Giappone*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Gran Bretagna*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Grecia	11 gennaio	1937	11 gennaio	1937
Guatemala	8 settembre	1938	8 settembre	1938
Haiti	23 gennaio	1937	23 gennaio	1937
India*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Iran	21 gennaio	1939	21 gennaio	1939
Iraq	27 dicembre	1937	27 dicembre	1937
Irlanda*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Italia	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Jugoslavia	19 aprile	1937	19 aprile	1937
Messico	3 gennaio	1938	3 gennaio	1938
Nepal	27 gennaio	1937	27 gennaio	1937
Norvegia	21 maggio	1937	21 maggio	1937
Nuova Zelanda*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Paesi Bassi Indie olandesi, Surinam e Curaçao	30 settembre	1937	30 settembre	1937
Panama	26 febbraio	1937	26 febbraio	1937
Perù	3 giugno	1937	3 giugno	1937
Polonia	21 luglio	1937	21 luglio	1937
Russia	27 dicembre	1936	27 dicembre	1936
Salvador	24 novembre	1937	24 novembre	1937
Stati Uniti d'America*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Sudafrica*	6 novembre	1936	6 novembre	1936
Svezia	15 febbraio	1937	15 febbraio	1937

Stati partecipanti	Adesione Conferma (C)		Entrata in vigore	
Svizzera	22 maggio	1937	22 maggio	1937
Thailandia	12 gennaio	1938	12 gennaio	1938
Tonga	22 giugno	1971 C	4 giugno	1970
Turchia	7 luglio	1937	7 luglio	1937
Ungheria	8 dicembre	1937	8 dicembre	1937

* Detto Stato è vincolato alle norme in ragione della propria ratificazione al Trattato di Londra del 22 apr. 1930 per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali.
